

SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO.

Finalità del documento di sintesi

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse che la Banca Popolare dell'Alto Adige ha adottato con specifico riferimento ai conflitti di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi.

Più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in forma sintetica le macrotipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della Banca Popolare dell'Alto Adige, nonché le principali misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

Disciplina dei conflitti di interesse – descrizione sintetica

La Banca mantiene ed applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nel momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, tra la Banca stessa e i suoi clienti, possano incidere negativamente su questi ultimi. Tra i conflitti di cui trattasi rientrano anche quelli determinati dalla percezione di incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa banca.

La Banca predispone e aggiorna periodicamente un registro nel quale si riportano i tipi di servizio e attività di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Principali tipologie di conflitti di interesse

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, Banca Popolare dell'Alto Adige, ha individuato le seguenti possibili fattispecie di conflitti di interessi per tipologia di servizio prestato:

a.- Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari

Le principali tipologie di conflitti d'interesse individuate si riferiscono al collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- emessi dalla Banca stessa (Obbligazioni, Azioni);
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d'affari o accordi di retrocessione;

- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione;
- gestiti da società in rapporti d'affari con la Banca.

b.- Servizio di negoziazione in conto proprio

Le principali tipologie di conflitti d'interesse individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio sono relative alla negoziazione:

- di obbligazioni di propria emissione in contropartita diretta con la clientela;
- di strumenti finanziari emessi da:
 - o fornitori strategici della Banca o società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
 - o imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed eventuale assistenza all'emissione e al collocamento;
 - o imprese affidate in misura rilevante.

c.- Servizio di consulenza

Le principali tipologie di conflitti d'interesse individuate, relativamente al Servizio di consulenza, sono relative a raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativo emessi o collocati da soggetti o società:

- in rapporti d'affari o di finanziamento con la Banca;
- con i quali siano stati stipulati accordi di collocamento o retrocessione;
- con le quali sono presenti rapporti di partecipazione.

d.- Raccolta e trasmissione di ordini

Le principali tipologie di conflitti d'interesse individuate, relativamente al Servizio di raccolta e trasmissione di ordini, sono relative al collocamento e negoziazione di strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa (Obbligazioni ed azioni) come anche alla possibile erogazione di raccomandazioni personalizzate in assenza del controllo di adeguatezza (c.d. gestione surrettizia).

Tutti i citati servizi, sono valutati anche nella modalità di "offerta fuori sede", a mezzo di consulenti finanziari dipendenti abilitati.

In questi casi, le principali tipologie di conflitti di interesse individuate, sono quelle descritte ai punti a., b., c. e d. in quanto non è previsto un trattamento retributivo ad hoc per i consulenti dipendenti abilitati all'offerta fuori sede.

Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse

Per evitare o comunque ridurre al minimo i pericoli derivanti ai clienti dai conflitti di interesse sopra descritti, la Banca Popolare dell'Alto Adige ha messo in atto le seguenti misure generali di prevenzione o gestione:



- **Barriere informative:** La Banca adotta misure atte ad impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- **Vigilanza separata sui soggetti rilevanti:** La Banca prevede la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto.
- **Sistema retributivo ed incentivante:** La Banca ha definito presidi normativi ed organizzativi volti ad assicurare l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.
- **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite:** la Banca ha stabilito il divieto per qualsiasi persona di esercitare un'influenza indebita, sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento.
- **Assegnazione ruoli e responsabilità:** La Banca stabilisce misure funzionali ad impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ulteriori presidi sono costituiti da procedure e normative interne ed in particolare:

- adozione di un codice etico comprendente principi generali e norme comportamentali alle quali tutti i soggetti operanti in Banca sono tenuti ad attenersi. Vigè il principio che gli interessi dei clienti sono preminenti rispetto a quelli della Banca e dei suoi collaboratori;
- misure volte ad assicurare a tutti i soggetti rilevanti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni;
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento ed accessori e la gestione del rapporto con il cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è specificatamente trattata nella "Execution and transmission policy" e nella "Valutazione, Pricing policy per obbligazioni di propria emissione";



- normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (sia “Codice Etico” sia “Policy Operazioni Personali dei soggetti rilevanti”);
- istituzione di controlli interni di 2° e 3° livello, con il compito di monitorare e mitigare i possibili conflitti di interesse che possono presentarsi nella concreta operatività;
- adozione di norme specifiche che regolano modalità, condizioni e limiti di svolgimento dei servizi di investimento ed accessori (“Policy operazioni personali dei soggetti rilevanti”) con riguardo all’operatività in strumenti finanziari. Vigente il principio che nell’attività di intermediazione in strumenti finanziari la Banca e i soggetti rilevanti evitano comportamenti che possano avvantaggiare un cliente rispetto ad un altro ed agiscono in modo onesto, equo e professionale nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento ed accessori.

Inoltre è previsto che i soggetti rilevanti:

- 1) nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, ove rilevino l’esistenza o abbiano motivo di ritenere l’esistenza di un conflitto di interessi con il cliente o tra clienti, attuale o potenziale, la cui fattispecie non sia prevista nella mappatura dei conflitti di interesse, si astengono dal compiere l’operazione o dall’erogare il servizio e ne danno immediata comunicazione al servizio Wealth management and control eventualmente dalla Funzione di Conformità per la verifica della sussistenza del conflitto e l’individuazione dei presidi necessari;
- 2) si astengono:
 - dall’effettuare operazioni su strumenti finanziari in contropartita diretta con gli investitori;
 - dall’effettuare operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell’investitore;
 - dall’accettare, da parte dei clienti, procure, deleghe o incarichi – anche di domiciliazione – ai fini della stipulazione di contratti o dell’effettuazione di operazioni su strumenti finanziari, e dal rendersi (o, in caso di rapporto preesistente, dal rimanere) cointestatari, di contratti o rapporti aventi ad oggetto prodotti finanziari, salvo che non ci siano rapporti di parentela.
- adozione della “Policy incentivi nella prestazione dei servizi e dell’attività di investimento” tesa ad assicurare che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- adozione della “Policy di adeguatezza/appropriatezza” che detta regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento ed accessori e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente;
- adozione della “Policy di product governance” all’interno della quale viene richiamato il processo relativo all’approvazione di nuovi prodotti e servizi, l’avvio di nuove attività e l’inserimento in nuovi mercati, nell’ambito del quale è assegnato alla Funzione di Conformità,



tra gli altri, il compito di valutare il grado di rischio del nuovo prodotto con riferimento alla normativa applicabile, ivi compresa la disciplina in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori.

- procedura di valutazione dell'adeguatezza definita da una funzione centrale indipendente dal processo di distribuzione e immodificabile dai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento;
- attribuzione agli strumenti finanziari del grado di rischio e di complessità da parte di un provider esterno secondo metodologie predefinite;
- presidi normativi tesi ad evitare che siano collocati dalla Banca strumenti finanziari emessi da società partecipate dalla stessa, o con la quale essa abbia rapporti di affari o ancora finanziate in misura rilevante;
- presidi normativi tesi ad evitare che siano collocati dalla Banca strumenti finanziari emessi da società in cui il soggetto rilevante stesso rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante;
- valutazione da parte della funzione di conformità, di tutte le forme indirette di pagamento, monetarie e non (ad esempio inviti a viaggi premio o attenzioni varie), da parte delle società prodotte delle quali la Banca colloca gli strumenti finanziari (Fondi, Sicav). Si ricorda che il "Codice etico" stabilisce in 100 Euro il limite massimo di controvalore dei regali che i collaboratori possono accettare da terzi.
- adozione di procedure e misure in materia di governo del prodotto idonee a garantire che la realizzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interesse.

Informativa al cliente sui conflitti non efficacemente gestiti

L'informazione alla clientela in merito ai conflitti di interesse non sufficientemente presidiati viene garantita attraverso un'informazione specifica (disclosure), resa in forma scritta su supporto duraturo, messa a disposizione contestualmente alla richiesta di ogni operazione che genera tale conflitto.

Quest'ultima informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. In ogni caso, per tale eventualità la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione.

Nella comunicazione dei conflitti di interesse, la Banca include la spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività, fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

Quando il conflitto riguardi la distribuzione di strumenti finanziari di propria emissione, compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca fornisce ai clienti informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento e nella Policy aziendale, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sul conflitto, predispone una informativa specifica nella quale descrivere in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (disclosure).

Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca Popolare dell'Alto Adige in materia di conflitti di interesse è consegnato al cliente. Ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca Popolare dell'Alto Adige fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse. Variazioni significative e/o rilevanti al presente documento di sintesi potranno essere rese disponibili sul sito internet della banca www.volksbank.it o comunicate in occasione del rendiconto periodico.